

Rafforzati gli strumenti contro la crisi di risorse

Partenariato e leasing per rilanciare le opere

Alberto Barbiero

■ Oltre a valorizzare il patrimonio, gli enti locali hanno numerosi strumenti per affrontare i problemi di risorse attirando gli investimenti dei privati nella realizzazione di opere pubbliche.

Tra le varie modifiche apportate dal Dlgs 152/2008 al Codice Appalti assumono rilevanza le norme sul partenariato pubblico-privato (Ppp), quelle che hanno la finanza di progetto e rafforzato la locazione finanziaria («leasing in costruendo»).

In coerenza con l'ordinamento Ue, è stato introdotto nel codice il comma 15-ter dell'articolo 3 che classifica i contratti di partenariato pubblico-privato come gli strumenti patrizi aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale di tali prestazioni a carico di privati, che assumono (in tutto o in parte) anche i rischi realizzativi e gestionali. In questo quadro rientrano la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste, nonché l'affidamento a contraente generale.

In questa prospettiva si inserisce la riscrittura complessiva del project financing, ora disciplinato nell'articolo 153 del Dlgs 163/2006 con una formulazio-

ne più favorevole per i soggetti che intendano assumere il ruolo di promotore.

Nel codice sono ora definiti tre percorsi procedurali: individuazione diretta del soggetto privato destinato ad assumere il ruolo di promotore (della proposta progettuale) e di concessionario; selezione della proposta progettuale-costruttiva c, sulla base di questa, ulteriore selezione del concessionario-esecutore; valutazione comparativa delle proposte presentate spontaneamente dai privati in

LE TUTELE

Più garanzie per i privati nei rapporti con il pubblico dopo le modifiche introdotte dal correttivo al Codice appalti

relazione alle ipotesi di project financing inserite nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Per sostenere la realizzazione di opere pubbliche, gli enti locali possono ricorrere anche alla locazione finanziaria, prevista dall'articolo 160-bis del Codice, integrato dal Dlgs 152/2008. La particolare procedura è utilizzabile ora anche per la realizzazione di lavori strumentali alla gestione di servizi e fa leva sul ruolo del soggetto finanziatore, che deve dimostrare alla stazione appaltante di disporre dei mezzi necessari a eseguire l'appalto, potendosi anche avvalere delle capacità

di altri soggetti oppure operando in associazione temporanea con un soggetto realizzatore.

Il percorso è avviato in base a un progetto almeno preliminare dell'amministrazione, mentre il privato scelto come aggiudicatario deve realizzare i restanti livelli di progettazione e l'esecuzione dei lavori.

I vantaggi di questa procedura sono determinati dal fatto che l'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi, e può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

La realizzazione di opere pubbliche, da parte di privati può essere definita anche mediante il sistema dei lavori a scomputo, anch'esso sottoposto a complessiva revisione dal Dlgs 152/2008.

I soggetti attuatori di piani urbanistici o titolari di permesso di costruire possono infatti assumere la responsabilità del processo realizzativo delle opere di urbanizzazione connesse al loro intervento, sia come adempimento sostitutivo del versamento dei corrispondenti oneri, sia per soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa settoriale.

L'ente locale può quindi acquisire al proprio patrimonio opere di urbanizzazione di dimensioni anche significative senza alcuna incidenza sul sistema degli investimenti, con un'entrata sostituita dal bene realizzato e trasferito.

